

I confini fra Cama e Verdabbio

Autor(en): **Peduzzi, Dante**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **42 (1973)**

Heft 4

PDF erstellt am: **07.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-32840>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

I confini fra Cama e Verdabbio*

Cos'è un confine

Il confine è una linea immaginaria costituita naturalmente o artificialmente, che delimita l'estensione di un territorio, di una proprietà o di uno stato. Consideriamo ora il comune di Cama come uno staterello avente il suo territorio, le sue leggi, la sua popolazione e la sua lingua. Questo comune-stato oggi non esiste più. Se torniamo indietro nei tempi osserveremo però che il comune formava uno staterello a sé che collaborava con gli altri comuni della regione. Così si riscontravano diverse leggi, diverse genti e diverse lingue a seconda del comune al quale appartenevano.

Anche il territorio comunale era diviso dal territorio del comune limitrofo da un confine.

Secondo quali criteri veniva e viene tuttora tracciato un confine? La linea immaginaria risulta congiungendo fra di loro i diversi elementi-confine (termini, fini, muri, steccati, ecc.).

Tre sono gli elementi-confine principali: i termini, le fini e «il termen-fin». Guardiamoli un po' da vicino.

1) I termini o pietre confinarie

Già in epoca preistorica la gente usava già delimitare i piccoli appezzamenti privati per mezzo di pietre confinarie.

Dapprincipio non erano che delle semplici pietre bislunghe raccolte in qualche pietraia e conficcate nel terreno in modo da sporgervi per circa 50 cm. Queste pietre venivano infisse nel terreno là dove si volevano avere gli angoli del proprio appezzamento. Così per una pezza di terra a forma quadrangolare o rettangolare o trapezoide si venivano ad avere 4 pietre confinarie.

Se tra le due pietre, che stavano a capo del medesimo lato dell'appezzamento, esisteva una grande distanza e quindi la possibilità di perdere la direzione del lato, si interponeva una

* **N.d.r.** - Dallo studio «Cama e i suoi confini», che il giovane maestro Dante Peduzzi, di Cama, ha presentato come lavoro di storia locale per il diploma magistrale a Coira, pubblichiamo il capitolo che riguarda i confini fra Cama e Verdabbio. Lo studio è tutto basato su attenta e intelligente analisi dei documenti d'archivio nella versione italiana indicata nelle citazioni delle fonti.

o più pietre atte a mantenere questa direzione. Quest'ultime si chiamavano pietre intermedie o semplicemente intermedie.


Le pietre confinarie venivano conficcate nel terreno da colui che voleva far suo il territorio che fino ad allora non era appartenuto a nessuno. Con l'andare dei secoli questo processo diventò impossibile. Vicino al proprio territorio, il proprietario ne trovava un altro che non era più di nessuno, bensì di un altro possidente.

La libertà di mettere e levare pietre confinarie a piacimento ebbe fine. Nessuno poteva più permettersi di spostare la sua pietra confinaria nel

terreno del vicino, perché questo avrebbe sicuramente reclamato.

Per far fronte a questi problemi si istituirono delle leggi ben definite per regolare le questioni in campo fondiario.

Una pietra confinaria non poté più essere piantata che alla presenza dei confinanti diretti e di un'autorità che confermasse la sua validità. Anche i due confinanti dovevano convalidare il confine, apportando i rispettivi «testimoni» da una parte e dall'altra della pietra confinaria. I testimoni non erano altro che le due metà di uno stesso ciottolo spaccato che si sotterravano ai piedi del termine.



Ancora oggi, scavando intorno a uno di questi termini, possiamo trovare i testimoni, residui delle leggi sull'ordinamento fondiario primitivo.

2) Le fini

Il secondo elemento-confine citato è quello detto fine o «difine» o anche «croce» per il fatto che la sua forma assomigliava a una croce. Abbiamo visto nel capitolo precedente, come la pietra confinaria veniva e viene tuttora usata quale elemento di confine per delimitare terreni appartenenti a privati. Ora sorge spontanea la domanda: Di quale mezzo si servivano i comuni per delimitare i loro

territori? E' evidente che le pietre confinarie (termini) non poterono mai essere adibite alla delimitazione di lunghi tratti e di grandi superfici. Come si sarebbero potute conficcare nelle rocce, lungo le quali corre il confine fra i comuni?

Si escogitò allora un elemento-confine molto semplice che è appunto la fine.

La fine è un segno scolpito nel sasso. Essa conserva le caratteristiche della pietra confinaria e come questa indica la direzione nella quale corre il confine, nonché i rispettivi testimoni. Questi sono scolpiti sul sasso da una parte e dall'altra del segno che indica la linea confinaria vera e pro-

taglia, ed difina in fora, et situata in esso monte dove si dice in cima della Ruscada».

Da queste righe deduco che la fine si trovava nel territorio di Borgeno e precisamente nella valle Masnera a circa 50 metri (per il tirar di un sasso) dal sentiero che percorrevano le mucche per andare al pozzo. Possiamo ora renderci conto con quale esattezza e meticolosità veniva descritto il luogo nel quale la fine si trovava. Quello che a prima vista non ci sembra altro che uno scioglilingua (...taglia et defina... per finire at un'altra fine fatta e situata...) è in realtà una descrizione precisa, e oserei dire quasi esagerata, del luogo dove la fine era scolpita. Altra osservazione interessante risulta analizzando il sistema con il quale si indicavano le distanze. Cito alcune espressioni contenute in questo documento per indicare dei tratti ben definiti: «lontano per il tirar di un sasso» = ca. 50 m.; «lontano per una balestrada» = ca. 100 metri; «lontano per due brazza al giusto braccio del legname» = ca. 2 metri; «lontano per doi tratti di un sasso» = ca. 100 metri; «lontano per quattro passi di omo robusto et forte» = ca 4-5 metri.

Questi esempi indicano chiaramente l'attaccamento dei nostri antenati alla vita pratica, basata su esperienze e fatti reali e non condizionata da regole e misure che sicuramente già a quel tempo erano conosciute.

Anche la direzione della linea di confine veniva indicata mediante un sistema particolare. Nel documento del 1384 sta scritto:

«Et esser sempre debba che detta fi-

ne difini da mattina il pascolo dei vicini di Verdabio; da mezzogiorno il soprascritto fiume Moesa; da sira il comune di Cama; da niun ora il detto comun de Verdabio». Dopo aver cercato le fini delle quali si parla nel testo e dopo aver analizzato quel «verso mattina», quel «verso sira», ecc. mi sono reso conto che queste definizioni non corrispondono affatto ai termini geografici moderni nord, sud, est e ovest. Il verso mezzodì corrispondeva al nord e mi disorientava anche il fatto che i confinanti citati occupavano il giusto posto rispetto a questo mezzodì. Cercate altre fini mi resi conto però che nel documento del 1384 il notaio «Biasinollo f. qm. Minollo-Issax de Camolino abitante in Mesocco» aveva preso un grosso abbaglio. E' da questo errore che scaturirono i guai dell'anno 1763 portati in seguito davanti al Tribunale. La fine era infatti irreperibile.

Leggendo il documento del 1384, del quale ho parlato finora, mi è parso strano che non si citasse nessun testimone. E' però strano che nel documento del 1763, il quale si basa su quello del 1384, si nota che le fini sono munite di testimoni. Due sono le spiegazioni possibili: o nel documento del 1384 non si dava importanza ai testimoni, oppure non si usavano ancora e sono quindi stati scolpiti più tardi. Leggendo documenti inerenti a questioni territoriali ho notato che la presenza dei testimoni è di data recente (ca. 1600). Probabilmente a partire dal 1600 (circa) venne introdotto l'obbligo di citare i testimoni ogni qualvolta si parlava di fini. Nel documento del 1763 (archivio comu-


nale di Cama, No. 1 b) si legge: «Sopra detto sasso si è fatta una Croce, e un V, e un C significando Verdabio e Cama». Oppure «la fine tiene per testimonio un V e un C che dichiara Cama e Verdabio». Si noti, in quest'ultimo esempio, la raffinatezza usata per non creare privilegi di alcuna sorta ad uno dei due comuni. Se infatti prima si cita il testimonio di Verdabbio (V) e poi quello di Cama (C) in secondo luogo si citano i nomi dei due comuni in senso inverso, prima Cama, poi Verdabbio.

Nel medesimo documento si legge:

«...e sopra di quello (termine, n. d.a.) vi era una Croce con due CC, e un CV, significando Comunitatis Came e Comunitatis Verdabj.»

Il testimonio, con l'andare del tempo, acquistò valore. Non fu più considerato come un segno rappresentativo, ma divenne un segno d'obbligo, anzi essenziale. Oggi una fine senza testimonio non è valida.

Talvolta la fine veniva scolpita sul sasso solo per metà. Mancava dunque l'altro lato della fine. Questo era dato dalla cosiddetta «cresta del sasso».



Ecco come in questi casi la fine veniva descritta (elenco fini, Comune di Cama): «La difine no. 43 venne scolpita in fondo dello scoglio di Provà, questa forma un angolo aperto (ottuso, n.d.a.) e taglia in linea ascendente per indicare la linea di confine fra il proprietario e il comunale e per schiarimento la conformazione dello scoglio è la vera linea di confine.» E ancora: «Questa fine scolpita al cominciare dello scoglio forma un angolo aperto e indica la linea a seconda dello scoglio, lo scoglio è proprietà comunale.» Si noti l'importanza da-



ta a questo sasso che non è più grande di un'automobile qualunque.

3) Il «termen-fin»

Il nome stesso di questo elemento-confine ci indica già la sua natura. Esso è infatti la fusione delle caratteristiche degli altri due elementi-confine che ho appena descritto.

Il «termen-fin» è dunque una pietra confinaria sulla quale sono scolpite le fini, i testimoni ed il numero dell'elenco comunale.

Schema:



Questo elemento-confine viene usato solo in mancanza di un sasso sul quale si possa scolpire una fine. Ciò è dimostrato dai documenti nei quali si può leggere: «La fine no. 15 per mancanza di sasso stabile, trova su pietra portatile e messa all'angolo diritto (retto, n.d.a.) del fondo di proprietà B.P.» (elenco fini, comune di Cama, fine no. 15).

«Il termine no. 23 venne appositamente messo coi suoi testimoni per mancanza di sasso stabile.» (elenco fini, comune di Cama, fine no. 23). «Questa fine no. 16 trovasi pure su pietra mobile ossia termine coi suoi testimoni et fine messo in capo del muro di proprietà A.F.» (elenco fini, comune di Cama, no. 16). Quest'ultima citazione informa sulla vera natura di questo terzo elemento-confine: «termine coi suoi testimoni et fine.»

Questo elemento confinario viene usato di regola per delimitare il territorio privato da quello comunale; raramente anche per stabilire il confine fra i territori di due comuni limitrofi.

Storia del confine con Verdabbio

Il documento più antico che parla del confine Cama-Verdabbio risale al 1384 (archivio comunale di Cama, no. 1 (a), 7 giugno 1384, Cama). Esso segna il punto di partenza della breve storia

che intendo rievocare. I due esemplari originali del documento sono presenti in entrambi gli archivi dei due comuni in causa (archivio comunale di Verdabbio, no. 2a, 7 giugno 1384, Cama). Per questo lavoro ho consultato la copia del documento in versione italiana redatta dal notaio Francesco Piva nel 1763 dell'archivio di Cama (archivio comunale di Cama, no. IV [1384-1842], un volume legato in pelle). Ho letto inoltre l'altra copia del documento redatta dal padre Liborio da Limone nel 1872 (archivio comunale di Verdabbio, no. 2d, copia, 1384, 7 giugno, Cama).

Il documento in causa è importantissimo per questo lavoro. Esso ci permette infatti di constatare:

- come era il confine tra i due comuni dopo il 1384,
- che cambiamenti subì la linea confinaria dopo il 1384,
- la grande sovranità politica della quale godevano i nostri comuni,
- l'importanza dell'allevamento del bestiame e dell'agricoltura unici mezzi di sostentamento del tempo,
- l'avvento di Verdabbio in Val Cama.

Da questo documento risultano anche altri dati che permettono uno sguardo nella vita del tempo.

Il documento consiste in un «atto di

cambio e di permuta di alpi e di terre stipulato tra i comuni e uomini di Cama e Verdabbio» (registri). Come si è giunti a questa permuta di territori? Nel documento si legge: «Li testimonj ed judici hanno laudato et confermato questo presente istromento esser fatto, et compiuto per beneficio, et pacifico stato, et per utilitate, concordia et buona volontà de ambedue parti, et per levar via, et remouere molte, et diverse lite, questioni, discordie, et controversie vertenti, et esistenti in tra le soprascritte parti et soprascritti Vicini et Vicinanze de Cama et Verdabbio.» Queste righe permettono di scoprire ciò che spinse gli abitanti delle due comunità a stipulare questo patto. I due comuni dovevano essere da tempo in lite per questioni territoriali. Purtroppo non posso accertare se queste discordie esistevano da molti anni. E' da lodare però la buona volontà dei nostri antenati, i quali asseriscono sinceramente di aver voluto questo trattato per appianare le liti. Conoscendo le cause che spinsero alla stesura di questo documento, possiamo ora studiare il suo contenuto.

«In Nome del Signore Così sia.

Correndo l'anno della sua Natività mille-trecento ottantaquattro, in giorno di Martedì alli 7 del mese di giugno indizione settima.

—

Convocati et congregati li Vicini, et convocata et congregata la Vicinanza et omini et singular persone del luogo di Verdabbio Valle Mesolcina della Diocesi di Coira per una parte: et convocati et congregati li Vicini et Vicinanza del Comune et omini et

singular persone delli luoghi di Cama et Norantola (dunque una riunione delle due assemblee comunali e non una semplice riunione dei delegati comunali, n.d.a.) della Valle predetta per l'altra parte per l'infrascritte cose da esser fatte nel luogo di Cama nella piazza et via pubblica de Cama a presso la casa di habitazione di Zannetto figlio di Monetto natural de Sacho (segue una gran lista di nomi, quelli dei presenti, n.d.a.)

hanno fatto, et fanno fra loro vicendevolmente, et concordevolmente *cambio* et *permutacione* per titolo di vendita; et dato delle sue ragioni dominio, et possessione et remissione al proprio liberamente (rinunciano ai beni propri liberamente, n.d.a.) et francamente et assolutamente da ogni fitto, et judicio (rinunciando a ogni fitto e a qualsiasi pretesa amministrativa).»

Una volta avvenuto il cambio nessuno avrebbe più potuto rivendicare diritti sui territori che erano passati alla parte opposta. Sarà proprio questo il primo articolo del patto che verrà infranto.

Alcuni anni più tardi, infatti, come era da prevedere, le due parti accamperanno diritti che effettivamente, in virtù di questo atto, non appartengono più loro. Cerco ora di rintracciare la materia del cambio e di rievocare le conseguenze che ne derivarono (consulta leggendo la cartina a p. 260). Si incomincia, nel documento, a parlare di quelli di Cama, i quali «hanno dato, et assignato, et danno, et assegnano in cambio, et permutacione alli soprascritti vicini, et homini del detto luogo di Verdabbio à suoi et detti pro-

pri nomi receventi (quelli indicati in principio e da me tralasciati, n.d.a.) in prima doi monti prativi, zerbivi et boschivi (ascoli e pascoli, n.d.a.) con cascine due coperte con scandole sopra, et con più selcime derupati at un tenente in sieme giacenti nel territorio de Cama si dice a Borgeno, et Arva, ... (segue la localizzazione delle fini, n.d.a.)»

Primo atto di cambio, dunque: Cama assegna a Verdabbio due monti con le rispettive cascine, situati in un territorio di Cama ove dicesi «ad Borceonium et Arvam», come detto nell'originale latino. Da notare che, probabilmente, i due monti appartenevano ad un privato (tenente) e che in seguito vennero confiscati dal comune di Cama per poter essere assegnati a Verdabbio. ¹⁾

In seguito Cama **cede a Verdabbio**: «un alpe et un pascolo di esso alpe con una cassina coperta di legname giacente in detta val Cama dove si dice in Besardeno, et in piano del lago de val Cama ...» (nel testo latino: «in Bexarna et in piano lacus vallis Camae»). Seguono, come sempre, la specifica e la localizzazione delle fini.

Terzo atto di cambio: «ancora li soprascritti tutti et singular Vicini di Cama, et la detta Vicinanza di Cama, à suoi, et detti nomi propri hanno dato, et assegnato in cambio et permutazione alli soprascritti vicini di Verdabbio à suoi, et detti nomi riceventi un alpe, et il pascolo di esso alpe con cassine due sopra giacenti in detta valle di Cama dove si dice in Albion.»

¹⁾ Ci sembra che il testo «at un tenente in sieme» vada piuttosto interpretato: «costituenti un unico complesso». (N.d.r.)


Questo dunque il territorio che Cama lascia nelle mani dei Verdabbiotti. Verdabbio cede a sua volta al comune di Cama:

- «un pascolo con ogni ragione et accione di pascolar (...) nella contrada dove si dice Rovo»
- «ancora pezzi doi de campi giacenti nel territorio dove si dice a Pozzolo alli quali confinar soleua la terra di quondam Rigot»
- «una pezza di campo nel territorio dove si dice Trecio»
- alcuni appezzamenti di terra «ove si dice at Magru»
- «una pezza di terra, la quale se dimanda un alpe, con ogni ragione di alpeggiar et pascolar in esso alpe giacente nel territorio di Besardeno.»

Seguono i patti e le convenzioni dei pascoli da osservarsi dalle due comunità.

Cerchiamo ora di farci un quadro più preciso di quello che avvenne con questo cambio. Al fine di rendere più evidente tutto l'accaduto ho schizzato a pagina 260 la situazione territoriale dei due comuni nell'anno 1384. La prima cosa che balza all'occhio è certamente la grande ineguaglianza delle due superfici colorate. Attratto da questa ineguaglianza mi proposi di misurarle. Nel documento naturalmente non si parla di metri quadrati (il metro quadrato fu introdotto solo nel XIX secolo) e non si parla nemmeno di altre misure che indichino l'ampiezza dei territori in causa. Sono specificate però le fini ed i luoghi dove queste si trovano. Basandomi su queste ultime informazioni ho potuto misurare press'a poco l'estensione di questi oggetti di permuta. Per la mi-

Il cambio di terreni fra i comuni di Cama e di Verdabbio (1384)




surazione ho adoperato il piano corografico comunale su scala 1:10000 che segna il corso esatto del confine odierno fra Cama e Verdabbio. Il risultato non mi ha sorpreso. Nel 1384 Cama cedette a Verdabbio circa 2,7 km² (270 ettari) di terreno e ne ricevette in cambio da Verdabbio circa 0,5 km² (50 ettari)! Ciò significa che i due monti (Arva e Borgen) e i due alpi (Besarden e Albion) con i rispettivi pascoli, sono almeno 5 volte più estesi di tutte le pezze di terreno che quelli di Verdabbio scambiarono con Cama. Devo però specificare che gran parte del territorio che Verdabbio conquistò è di natura rocciosa, quasi impraticabile e improduttiva. E' un fatto, però, che Verdabbio uscì da questo contratto gloriosamente appagato. Il pericolo di un futuro malcontento causato dalla sproporzione del cambio gravava già sui convenuti che dovevano firmare i patti. Nel docu-

mento leggiamo:

«le parti sanno che le singular cose esser fatte con ogni exceptioni de inganni, de mal accione, et errore fintivo, et simulato contro, et in nessuno tempo possano dire essere ingannati.» Come vedremo però, quelli di Cama non si daranno mai per vinti e continueranno, in diverse riprese, a rivendicare parte di questi territori. Come mai Verdabbio si interessa di territori che non confinano direttamente con il comune? La risposta la troviamo dando un'occhiata alla carta geografica. Localizzando topograficamente il comune di Verdabbio osserveremo che:

- il Comune si trova sul pendio occidentale della valle Mesolcina, a mezza montagna;
- Verdabbio è circondato da altri comuni che limitano il territorio ad una fascia centrale.



Come sappiamo, la catena di montagne che delimita la Mesolcina ad occidente è povera di ampie valli laterali. L'opposto si verifica invece ad oriente del fiume Moesa, dove si riscontrano spaziose valli laterali, ricche di pascoli. Verdabbio, essendo situato sul versante ovest della Valle e inoltre ancora racchiuso in mezzo a diversi comuni, soffriva della mancanza di alpi e pascoli. Ecco perché questo Comune cercò in tutti i modi di accaparrarsi territori alpini, anche se lontani dai propri confini. Cama dal canto suo, intendeva espandersi verso il pendio soprastante il paese, ricco di vigneti e di campi preziosi.

Possiamo ora cercare di individuare le conseguenze derivate da questo cambio.

In primo luogo osserveremo, come risulta dalla cartina a pagina 260, che il comune di Cama ridusse sensibilmente l'area del suo territorio e che Verdabbio la aumentò. I relativi cambiamenti della linea confinaria, dopo la permuta, sono pure visibili sulla cartina. L'importante però non è da ricercarsi in campo territoriale, bensì in campo economico. Con la conquista degli alpi di Besarden e di Albion il comune di Verdabbio si impadronì praticamente di tutta la Val Cama. Infatti esso possedeva già gli alpi di Sambrocc' e di Broieta. A Cama restò il lago circondato da alcuni alpi di poca importanza. Solo più tardi i Camolesi sentirono di essere stati «truffati» e tentarono la riconquista del patrimonio perduto.

Poco tempo fa, mentre cercavo dei documenti nell'archivio del mio paese, un municipale mi obbligò, quasi,

a scrivere su questa «ingabolata». Quasi tutti a Cama hanno sentito parlare di questo cambio, avvenuto tanto tempo fa e tramandatoci da generazione in generazione. Su 20 persone (dai 15 ai 70 anni) di Cama che interrogai su questo fatto, 16 ne avevano già sentito parlare e conoscevano più o meno i territori cambiati. Soltanto due di loro, però, mi seppero dire approssimativamente quando venne effettuata questa permuta; tutti sottolineavano il cattivo affare che fece il nostro Comune. Credo che sia proprio questo malcontento che tiene ancora viva oggidì quella famosa «ingabolata».

L'importanza di tale cambio era sentita anche al momento stesso della stesura del documento. Basti pensare che alla riunione partecipavano le due assemblee comunali in corpore. In più lo scritto è complicato, preciso e dettagliato per evitare eventuali liti sorte dalla differente interpretazione dello stesso.

Ho sempre guardato questo scritto come uno dei più bei documenti antichi che possediamo a Cama. Esso ci presenta un quadro magnifico di quella che era la lingua giuridica del 1763, ci dà indicazione sugli aggregati politici mesolcinesi del XIV secolo ed accenna a molte usanze antiche oggi scomparse.

Cercherò ora di esprimermi dettagliatamente su ciò che riguarda i patti e le convenzioni dei pascoli, accennando, con particolare riguardo, a quelle finezze che ci informano sulla vita politica di allora.

Uno sguardo prima di tutto a ciò che riguarda direttamente la materia del

cambio. «... che sempre in questo contratto di cambio et permutacione si intendono essere misse (date, n.d.a.) veramente, et giustamente et tutte queste cose con tutte le sue ragioni et pertinentie (tutti i diritti, n.d.a.) ingressi, et regressi, vie, et accessi, et con ogni ascolti, et pascoli generali, et comuni, acque et acquaduci (canali, n.d.a.), et qualunque ragioni de acqua, et pertinentie universe alle parti cambiatrici, et che per l'avvenire perpetualmente le soprascritte parti cambiatrici vicendevolmente, et li suoi eredi, et successori, et a chi daranno, abbiano, tengano, possedano, godano, et usufruiscano tutte le sopradette cose de sopra cambiate, et con le sue ragioni et pertinencie, et in cambio date, et de quelli per l'avvenire facciano, et far possino a ragione propria, et in perpetuo tutto quello, che far vorranno, siccome dalle cose a questo modo cambiate far è lecito...»

Al primo momento le ripetizioni ci stupiscono. In realtà però non sono altro che perfette descrizioni di ciò che si stipulava con il cambio. Analizziamo, ad esempio, ciò che vien detto riguardo alle acque. Avrebbero potuto dire semplicemente che tutti i diritti sulle acque spettano alla parte che ha ricevuto i territori sui quali scorrono queste acque. Il comune di prima avrebbe così potuto riservarsi dei diritti riguardanti il letto del fiume. Per evitare questo cavillo, si introdusse il termine «acquaduci». Infine con il termine «qualunque ragioni di acqua» si negava al comune che aveva ceduto il territorio di costruire un mulino o di pretendere diritti di

pesca in dette acque senza violare i diritti dell'altro comune. Da questo esempio vediamo la complessità e la precisione che si usavano allora nella stesura di documenti.

Alcune parole per sottolineare la grande importanza politica della quale godevano le nostre piccole comunità nel tempo delle Signorie. Questo dovrebbe essere un punto in più per quelli che affermano che la Signoria in Mesolcina non rappresentò un periodo di schiavitù per i nostri antenati. Già nel passaggio precedente possiamo leggere che gli abitanti hanno la facoltà di far tutto quello che vogliono con i loro territori, siccome «dalle cose a questo modo cambiate fare è lecito...»

Le righe seguenti ci danno l'immagine di un comune-stato, legato ad organizzazioni superiori (Signoria), ma da esse quasi completamente indipendente. Ciò che vien detto nel documento deve essere «senza alcuna altra contra contradicione, nè impedimento una parte dell'altra, nè l'altra dell'altra, nè dei suoi heredi nè de nissune altre persone, Comune, Collegio, Capitolo et Università...»

Ed ecco dunque che nessuno, neanche le maggiori organizzazioni politiche possono interferire negli affari privati di un semplice comune. Alcune righe più avanti questo vien ripetuto ancor più specificatamente. Alla parte che ha ricevuto il nuovo terreno tocca il dovere di «defendere, et guarentar (garantire, n.d.a.), et distrigar a lor, et ai suoi heredi da ogni contradicione et impediente Persone, Comune, Colegio, Capitolo, Università, Uso, Legge e Ragion.» Il commen-

to in questo caso è facilissimo: il documento, o meglio i patti del documento, sono di valore assoluto e perpetuo. A questo punto potrebbe sorgere una domanda giustificata: ma allora perché c'era un signore in Mesolcina, se non esercitava una politica degna del suo titolo? Il suo potere non consisteva esclusivamente nella forza e l'oppressione, ma in una guida democratica del popolo. Questo metodo di governo intelligente e furbo faceva sì che il signore venisse rispettato dalla popolazione. Egli però si riservava dei diritti (decime, multe, ecc.).

Nel documento del 1384 possiamo intravedere uno dei tanti diritti riservati al signore.

Viene stabilito che la parte, la quale violerà i patti, «cada et incorra in una pena, et sotto pena di fiorini cento d'oro de bono, et giusto peso, et di valore de lire tre, et soldi quattro per qualunque fiorino; de qualli fiorini cento d'oro, la metà sia et esser sempre debba del Nobile Uomo Sig. Gaspar de Sacho Sig. Generale di tutta la valle Mesolcina et delli suoi heredi, et l'altra metà sia et esser sempre debba de quella parte la qual possession fia (sia, n.d.a.) violata.» Queste frasi meritano un riguardo speciale. La metà dell'eventuale multa spetta dunque, per diritto, al signore. A prima vista sembra questo un fatto privo di importanza. Se però l'analizziamo meglio scopriremo con quale raffinatezza la gente amministrava i propri beni. Infatti il signore, avendo diritto alla forte somma di fiorini, si faceva automaticamente controllore delle convenzioni e dei patti stabiliti.

Più la somma di denaro era forte e più rigido si faceva il controllo da parte del principe, il quale avrebbe sicuramente reclamato la metà della multa qualora i patti fossero stati rotti. E la somma doveva essere veramente importante, data la serie di specificazioni fatte intorno alla valuta del fiorino. Tutto questo ci lascia anche presagire la complessità della situazione monetaria del tempo. Deduciamo che dovevano esistere fiorini di diverso peso, fiorini conati in oro puro o in leghe diverse e che il valore di questa moneta non era sempre eguale. Il fiorino usato in Mesolcina nel 1384 valeva 3 lire e 4 soldi, era battuto in oro puro, probabilmente con lo stemma del signore. Chissà, magari esisteva già allora il problema dell'inflazione monetaria, dato che nel testo il valore del fiorino è così chiaramente specificato. Altre parole ci forniscono una prova del valore considerevole che doveva avere quella somma. Non si esclude infatti, durante la stesura del documento, l'ipotesi che un comune non fosse in grado di pagare l'eventuale multa. I patti stabiliscono che, in caso di trasgressione o di lite, la somma deve «esser data et pagata, in buoni dinari numerati solamente, et sotto potecacione et obligacione de tutti li suoi beni». Vediamo dunque che l'ipoteca non è un'invenzione moderna, propria della società del benessere.

Questa multa doveva obbligare i comuni di Verdabbio e Cama a rispettare i patti che riguardavano i territori cambiati. Una volta stabiliti i patti, nulla avrebbe più potuto esser cambiato, neanche dopo il pagamento di

una forte multa. Questo vien detto chiaramente nel testo: «ambe parti vicendevolmente una parte in nome dell'altra et l'altra dell'altra parte, **perpetualmente** tener et posseder quasi rinunciando da se ogni sue ragioni (diritti, n.d.a.), domini et possessioni...»

Mi sembra bellissima e ben azzeccata l'espressione «quasi rinunciando da se» che ci dà proprio l'immagine di come veniva sentito il cambio al momento della stesura dei patti. Nessuno avrebbe quindi più potuto reclamare, dato che si era rinunciato spontaneamente ai propri territori.

Il valore assoluto del documento viene sottolineato anche verso la fine dello scritto; il seguente passaggio fa sì che il documento sia il più importante di tutti i documenti che riguardano le relazioni Cama-Verdabbio. «Item tutte, et qualunque carte o sia istromenti de cambio, compromessi, et sentenze, arbitramenti et qualunque altre cose fatte, cominciate ovver finite, et tradotte, over inbreviate in tra essi parti in qualunque luogo che si ritroveranno **debbono esser tagliate**, (s)cassate (cancellate, n.d.a.) et annullate perché questo presente instrumento di cambio et permutacione è, et sempre debba à presso intra essi parti rato, fermo, et valido in ogni, et qualunque ponto, et capitolo dal principio infine al fine di esso istromento...»

Il documento afferma e riconferma se stesso come documento di durata illimitata. Ma quali sono i motivi, per cui questo «instrumento» assume così grande importanza? Come abbiamo già visto parlando delle cause che

spinsero alla conclusione di questo trattato, il documento è stato stipulato «per levar via, et remouere molte et diverse lite...» Il valore perpetuo che questo patto avrebbe dovuto mantenere era dato anche dal fatto che i Verdabbiotti avrebbero visto di cattivo occhio la perdita di tutti i territori guadagnati nel 1384 dovuta ad un eventuale annullamento del documento.

Altro fattore che contribuì a mantenere forte ciò che venne stabilito sono le convenzioni riguardanti i due comuni ed i loro territori.

Vanno citate alcune di queste convenzioni, anche perché le liti e le discordie che sorsero più tardi furono frutto delle loro differenti interpretazioni.

Dapprima alcuni patti di genere amministrativo.

«Ancora le suprascritte parti cambiatrix vicendevolmente siano tenute, et debbano conciare (riparare, n.d.a.), et mantenere ponti, et strade soliti, in, et supra i lor territori (...) et lasciar andar et ritornar l'una parte l'altra, et l'altra l'altra.»

La possibilità che un comune sbarasse la strada, sul suo territorio, a persone e bestiame dell'altro comune, non era da escludere. Qualcosa di simile deve essere capitato, altrimenti, come spiegarsi la presenza di un simile articolo nel documento?

Un'altra convenzione riserva i diritti degli eredi del signor Pinzino de Sacho e dei suoi massari su certi territori di Cama. Ciò vuol dire che Verdabbio cedette a Cama territori che non gli appartenevano affatto. Come vedremo, questi territori saranno ri-

vendicati dai de Sacco ed allora la lite si riaccenderà e terminerà davanti al tribunale di Valle.

Le convenzioni più importanti sono due: l'una di genere economico, l'altra di genere politico. Esse riguardano gli alpi di Besarden e di Garina. Nel documento si legge: «... la cassina, la quale è nella contrada dove si dice a Besarden debia esser tolta via, et remosta da quel luogo nel quale è et che l'una parte nè l'altra debbono fare elevare alcuna cassina per l'avvenire in tutta la detta contrada de Besardeno a' pressa à una balestrada da' termini, et fini li quali sono posti nella detta contrada de Besardeno...»

Per capire meglio ciò che questa convenzione stabilisce, sarà opportuno tener presente la cartina a pag. 260. Nello schizzo è visibile il triangolino di Besarden che rappresenta il territorio che Verdabbio cedette a Cama in occasione del cambio. Quale sorte sarebbe toccata alla casina disegnata in quel triangolino? Il documento parla chiaro: essa doveva essere abbattuta perché situata troppo vicino al confine. Venne stabilito infatti che nella contrada di Besarden non si potevano costruire fabbricati che non distassero almeno 100 metri («una balestrada») dai termini. Il motivo mi sembra più che evidente; più l'alpe era vicino ai confini della proprietà altrui e più aumentava il pericolo che il bestiame dell'alpe violasse i territori vicini. Si tratta quindi di una risoluzione di carattere economico-amministrativo che anticipa di molti anni la nostra legge sulle distanze fra i fabbricati.

Di questo genere è anche l'ultima

convenzione, fatta intorno all'alpe di Garina, detto oggi Galina. Anche qui è bene aver sott'occhio la cartina a pagina 260. Come osserveremo, il luogo denominato Garina, è situato a sinistra del fiume che esce dal lago di Val Cama ed è proprietà del comune di Cama. Il pascolo è abbastanza grande, ma limitato da una parte dalla montagna che sale quasi a picco e dall'altra dal fiume e dal lago che coincidono più o meno con il confine Cama-Verdabbio. Ciò significa che dopo il cambio questo pascolo venne a trovarsi imprigionato tra un confine naturale e uno artificiale. Tutto sarebbe stato risolto facilmente se, in questo pascolo, ci fosse stata almeno una cascina. Come si potrà notare sulla carta, l'alpe di Cama più vicino alla Garina è quello di Lumegn, situato in capo al lago. Ora, la strada che porta alla Garina è una sola e passa sul territorio del comune di Verdabbio, sulla sponda destra del lago. La sponda sinistra è resa impraticabile dalle rocce nude che scendono a picco nelle acque.

Ai Verdabbiotti non andava molto a genio che si passasse sul loro territorio e quindi ottennero che nel documento si regolasse anche questa questione. «... i vicini della Vicinanza di Cama possono venir con le s.h. (salvo honore, n.d.a.) bestie di qualsivoglia sorta a pascolar nel territorio e contrada della Garina, quando sonno, et stanno con le s.h. bestie sopra del suo alpe di Lumegn, **salvo che per 8 giorni non più ogni anno** da calende del mese di luglio insino a mezzo il mese di settembre, che allora possono venire con le sue bestie per la stra-

Val Cama




da dell'alpe di quelli di Verdabbio...» Il permesso di passaggio era valido dunque solo per 8 giorni l'anno. Questa possibilità di passo sarebbe ridotta a 5 giorni l'anno, qualora quelli di Cama costruissero una cascina nella contrada della Galina. Il pascolo di questo luogo offriva sicuramente già allora erba sufficiente per più di 8 giorni di pascolazione. Non riesco proprio a pensare cosa spinse i cittadini di Cama ad accettare simili condizioni. Ben presto però essi sentirono la grave mancanza causata dalla limitazione di passo a soli 8 giorni. Trascorso questo tempo, d'erba ce n'era ancora, ma essi non avrebbero più potuto usare il pascolo per tutto il resto dell'anno.

Questo mi spiega l'esistenza di quella famosa strada, sostenuta da impalca-

ture di ferro, costruita sulla roccia a picco sul lago. Grazie a questa strada il pascolo sarebbe stato sfruttato a fondo e la limitazione di passaggio dettata dai Verdabiotti avrebbe perso la sua forza. Ma questo causerà molte liti violentissime fra i due comuni in causa. La «strada di emergenza» oggi non esiste più, perché fu demolita da continue cadute di sassi. A Cama però sono in molti a conoscere l'antica presenza di questa strada (sono visibili ancora i ferri di sostegno conficcati nella roccia) chiamata erroneamente «strada dei pescatori».

A prima vista si sorriderà di queste cose, si penserà alla banalità di certi atti commessi dai nostri vecchi. Non dimentichiamo però, che tutto questo contribuì alla formazione della nostra vita attuale che apparentemente sem-



Sulla sponda sinistra del lago le rocce che scendono a picco nelle acque

bra perfetta, ma che in realtà cela sbagli e banalità forse maggiori di quelli avvenuti in tempi passati. Ritornando al documento, possiamo affermare ora di conoscerlo a sufficienza per poter continuare la nostra breve storia. Concludo il commento di questo atto con la cerimonia solenne che confermò, il 7 giugno 1384, tutto quello di cui si è parlato più avanti.

Il documento è stato «cominciato e compiuto» sotto il «consiglio 4 hominum et iudicum totius vallis Mesolcinae» (nel testo si citano solo 4 giudici, ma in realtà dovevano essere 14; probabilmente si è tralasciato l'uno). Furono presenti «testimoni molto rogati et dimandati» come un certo «Giacomo detto longo filiuolo d'un qdm. Mirano di Alimo nel contado di Milano», un certo «Bruneto de



Verdabbio e Cama

Sacho figliuolo naturale di qdm. sign. Zanini de Sacho di Rogoredo» e altri ancora.

Così avvenne la cerimonia di giuramento:

«... i vicini delle dette Vicinanze di Cama e Verdabio hanno giurato alli Santi Evangelii corporalmente con le mani toccando la Sacra Scrittura lor sempre, et in ogni tempo fin in perpetua le predette, ogni et singular cose in questo contratto di cambio contenute, rate (convalidate, n.d.a.), firme, gratte, et valide, et in nissun tempo contraffare nè contra venir per nissun causa...»

Da questo momento ebbe inizio per

i due Comuni una vita basata sulla reciproca convivenza e sulla stretta osservanza dei patti stabiliti.

Dallo studio di questo documento ho imparato molte cose interessanti. Mi trovo però di fronte ad alcune domande alle quali non si riuscirà mai a rispondere data la mancanza di documenti più antichi, anteriori al 1384, concernenti questo tema.

Cosa spinse il comune di Cama ad accettare un cambio così sproporzionato? E' possibile che quei pochi appezzamenti di terreno produttivo (ca. 0,5 km²) siano valse quasi quanto l'intera Val Cama? Quali furono le cause per cui Cama accettò delle condizioni

3.

Bruno f. q. Martino, Antonio f. q. Gio. Ullo, Anto f. q. vo-
 land, Luni f. q. Saverardino, Alberto f. q. Albertolo de Za-
 nino, Antonio figliuolo Albertolo de Rigono, Zanino et Gio.
 Tonigro fratelli f. q. Rigono de Loga, Comini f. q. Zanua
 de piazza, Giuvinna figliuolo di un altro Giacomino Ri-
 gonello figliuolo, Giovanotto di Cagnola, Arigi f. q. Zanina,
 Zan f. q. Rigotto de gnocio, Fede f. q. Armano Mucigno,
 Aleno f. q. Rigon de Gulielmo, et Antonio figlio q. Simone
 de herri, tutti abitatori et vicini del detto luogo di Verdabio
 per l'altra parte; li quali tutti soprascritti vicini di
 sopra nominati sono tre parti, et più delle quattro parte di
 tutti li vicini delli predetti luoghi et vicinanze de Camu et
 Verdabio et essi tutto et singular de Camu et Verdabio a suoi
 nomi propri, et a nome vicende et a parte, et utilitate de tutti,
 et singulare altri vicini de Camu et Verdabio et delli detti
 tutti luoghi de Camu, et Verdabio, hanno fatto, et fanno fra lo-
 ro vicendevolmente a buona fede, et senza fraude, et unitamen-
 te, et concordevolmente cambio et permutacione per titolo di ven-
 duto, et duto delle sue ragioni Dominio, et possessione, et remissio-
 ne al proprio liberamente, et francamente, et assolutamente da
 ogni fitto, et qdisio, nella quale vero cambio, et permutacione
 in prima li sopra scritto Comuni et singulare vicini de so-
 pra nominati della detta vicinanza de Camu a suoi, et delli
 propri nomi per una parte hanno dato, et assignato, et danno

di cambio proibitive quali erano quelle riguardanti gli alpi di Besarden e Garina?

L'importante per noi, è che il trattato di cambio venne accettato dai due Comuni e che in conseguenza di questo fatto rimase valido per molti anni, anzi, lo è tuttora, siccome Verdabbio non rinunciò mai ai territori ricevuti quasi 600 anni fa.

Quelli di Cama si accorsero molto più tardi dello sbaglio commesso e tentarono di recuperare, almeno in parte, i territori perduti. Le vicende di queste riconquiste sono alle volte molto interessanti. La nostra storia continua così a sviluppare e commentare quelle che furono le relazioni, non sempre amichevoli, fra i due comuni di Cama e Verdabbio.

Concluso questo trattato i due Comuni non si bisticciarono più per almeno 250 anni. Il patto, a quanto sembra, calmò le acque burrascose che caratterizzarono le relazioni Cama-Verdabbio prima del 1384. I 250 anni di pace possono ingannare a prima vista. Fu infatti subito dopo la firma dei

patti che Cama si trovò coinvolta in una nuova lite con Leggia. Lo stesso accadde a Verdabbio, il quale cominciò altre lotte territoriali in Calanca. E' possibile quindi che questi due secoli di pace fra i due Comuni siano da attribuire al fatto che ambedue le Vicinanze erano impegnate altrove. Quando infatti nel XVII secolo la situazione Cama-Leggia e Verdabbio-Calanca si raddolcì, ecco che sorsero subito nuove vertenze tra Cama e Verdabbio.

In questi anni di pace le convenzioni pattuite nel 1384 furono rispettate. Quando nel 1531 (archivio comunale di Verdabbio, no. 35, 1531, 2 agosto, Roveredo) e nel 1532 (archivio comunale di Verdabbio, no. 36, 1532, 18 giugno, Cama) Verdabbio elenca le sue proprietà in Val Cama, accenna a tutti i territori ottenuti nel 1384. Cama non apre il becco, confermando così i patti. L'appartenenza dei territori di Val Cama al comune di Verdabbio è inoltre sottolineata da diversi strumenti che tensano i boschi di Arva e Borgen, Besarden e altri.

(Continua)



PAOLO POLA : « **Finestra 1970** » (dispersione e olio 100 x 120 :
proprietà del Cantone Basilea Campagna)